

# LE NUOVE REGOLE DELLA VALUTAZIONE: CHE FARE?

## SCHEGGE DI 169

### Articolo

#### 1.6

Una **valutazione** adeguatamente **formativa** e di qualità non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai processi formativi dell'alunno, è strettamente correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento, considera il differenziale di apprendimento. Si realizza attraverso l'osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali e informali, documenta la progressiva maturazione dell'identità personale, promuove una riflessione continua dell'alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e percorsi di apprendimento.

*Punti di forza:*

- *valutazione dei processi e dei prodotti*
- *correlata al raggiungimento degli obiettivi*
- *individualizzata rispetto alla situazione di partenza*
- *individua i punti di forza e di debolezza del percorso di apprendimento*
- *promuove riflessioni meta cognitive*

### Articolo

#### 1.7

La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti è oggetto di **adeguata informativa per le famiglie degli alunni**.

*Punti di forza:*

- *un'adeguata informativa deve necessariamente superare una semplice sintesi numerica*
- *deve essere descritta e consegnata ai genitori la situazione di partenza. E la valutazione formativa quadrimestrale e finale?*

### Articolo

#### 1.8

In riferimento all'adozione delle nuove espressioni della valutazione con voto in decimi, gli insegnanti, **nell'ambito della loro autonomia didattica e professionale**, ne **estendono l'uso alla pratica quotidiana**, secondo criteri di coerenza e di trasparenza, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.

*Criticità:*

*l'utilizzo dei soli voti nella pratica quotidiana porterà inevitabilmente alla perdita di coerenza con quanto affermato precedentemente; la misurazione dei prodotti deve essere affiancata da una valutazione dei percorsi. L'adozione dei voti nella pratica didattica quotidiana è di esclusiva competenza dei docenti, è l'Autonomia Didattica e Professionale (citata nel comma 8) che ci consente di NON utilizzare il voto nel quotidiano( gli artt.4 e 6 del DPR 275/99 attribuiscono alle scuole libertà piena sull'argomento) . \**

*A tale proposito il CNPI rileva questa forzata "estensione" alla pratica quotidiana, che poi vuol dire utilizzare il voto anche nelle prove scritte e orali; \**

*A questo punto si viene a configurare la possibilità che la Scuola (e quindi il singolo docente) possa prevedere l'utilizzo nella pratica quotidiana di strumenti funzionali alla valutazione dei percorsi (processi, programmazione, successo formativo dell'alunno...).*

*Quindi ci si può muovere da una soluzione che escluda l'utilizzo del voto in decimi nella pratica quotidiana ad una soluzione che ne preveda l'utilizzo affiancato da "strumenti consoni...". In ogni caso, rilevata la necessità di garantire al*

*meglio la comunicazione e la comprensione della scheda, potrebbe rivelarsi utile ricorrere a strumenti di supporto/integrazione assolutamente indispensabili per le "situazioni a rischio", visto che non disponiamo dello strumento debiti-crediti. Nelle nostre scuole è abbastanza diffusa, da parte dei docenti, la convinzione che l'uso del voto in decimi nella "pratica quotidiana" favorisca la "chiarezza" (quella di cui ha bisogno il docente per se stesso...) nei confronti delle famiglie e in tal senso alcuni collegi hanno deliberato di utilizzare i voti numerici nella pratica quotidiana. A fine anno non sarà semplice documentare e far comprendere alle famiglie il significato di promozioni che nascondono in realtà obiettivi didattici non raggiunti in alcune discipline. Si renderà necessario predisporre adeguati strumenti descrittivi integrativi.*

\*Il CNPI, esprimendo parere positivo di maggioranza, <<eccepisce, per la scuola primaria, che questa precisazione improponibile, vada oltre la stessa legge 169/2008 che, con l'art. 3 interviene esclusivamente sulla valutazione "periodica e finale", mentre le scelte relative alla valutazione in itinere sono e devono rimanere prerogativa e responsabilità dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà e responsabilità professionale dei docenti. Nel comma 8, il Regolamento richiama pure "l'autonomia didattica e professionale", ma l'espressione perentoria "ne estendono l'uso" non lascia dubbi interpretativi, seppure in palese contraddizione con le dichiarazioni dei commi 2 e 3.>> e ancora il CNPI evidenzia << deve essere esplicitata la netta distinzione concettuale pedagogica e didattica, tra momenti di "verifica" (che attengono all'organizzazione didattica anche quotidiana) e azione "valutativa" che è scandita periodicamente e disciplinata dalle disposizioni ordinamentali>>

**Articolo 2.1**

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria viene effettuata mediante l'attribuzione di **voti numerici espressi in decimi**, riportati in lettere nei documenti di valutazione, e illustrata con **giudizio analitico sul livello globale di maturazione** raggiunto dall'alunno, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

*Criticità:*

- *si giudica inopportuno scendere sotto il cinque*

*Riflessione:*

- *l'articolazione del giudizio globale permane di competenza del Collegio docenti*

*Nota tecnica:*

- *Voti numerici in decimi per le discipline: cinque, sei, sette, otto, nove, dieci*  
- *Rimane il profilo globale*

**Articolo 2.2**

La **valutazione del comportamento** dell'alunno, prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, viene **espressa con giudizio**.

*Nota tecnica:*

- *La valutazione del comportamento è espressa con giudizio*

**Articolo 2.3**

La **valutazione** di cui ai precedenti commi è **affidata ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche** previste dai piani di studio, in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

*Nota tecnica:*

- *La valutazione è affidata ai docenti della classe responsabili degli insegnamenti delle attività educative e didattiche previste nei piani di studio nazionali.*

### Articolo 2.4

Relativamente alla valutazione finale, il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dispone che "nella scuola primaria i docenti, **con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali** e comprovati da specifica motivazione". Tale procedura valutativa viene attuata per ogni passaggio alla classe successiva.

### Articolo 2.7

Al termine della scuola primaria all'alunno ammesso al primo anno della scuola secondaria di I grado viene rilasciata una **certificazione delle competenze acquisite**.

### Articolo 3.1

Valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni viene effettuata mediante **l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione**, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, secondo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

### Articolo 3.3

Relativamente alla valutazione finale, definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe successiva al primo e al secondo anno di corso gli alunni che hanno ottenuto un **voto non inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e nel comportamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge.

### Articolo 3.4

Le scuole si impegnano nel corso dell'anno ad **assicurare** ad ogni studente, in particolare in presenza di carenze di programmazione, a migliorare l'**efficacia dell'apprendimento**, anche ricorrendo alla flessibilità riconosciuta all'autonomia scolastica, in modo da **rendere possibile per ogni studente i traguardi di competenza previsti**.

*Nota tecnica:*

- *La non ammissione alla classe successiva (solo in casi eccezionali) prescinde dalle eventuali insufficienze e viene assunta all'unanimità dai docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali.*
- *Scompaiono per la valutazione le differenze previste all'interno dei periodi didattici*

*Criticità:*

- *Al termine della scuola primaria vengono certificate le competenze.*

*Nota tecnica:*

- *sul documento di valutazione i voti numerici vanno scritti in lettere: quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.*

*Riflessione:*

- *si giudica inopportuno scendere sotto il quattro*
- *se si assume come valido il percorso valutativo che portava alla formulazione di un giudizio sintetico si tratta ora di attribuire il valore numerico a tale giudizio o comunque di descrivere le fasce di livello corrispondenti.*

*Criticità:*

- *E' questo il vero nodo della "nuova" valutazione. Cambiano completamente i criteri che portavano il C.d.c. a decidere per l'ammissione alla classe successiva. "Prima" si promuoveva anche in presenza di alcune insufficienze, oggi sarà necessario attribuire sufficienze con "voto di consiglio". Non sono previsti "debiti formativi" né promozioni con "sospensione del giudizio". I Collegi dei docenti dovranno necessariamente concordare linee di condotta unitarie. Inevitabilmente in sede di scrutinio finale il 6 sarà inflazionato per consentire la promozione nei casi ritenuti necessari (anche in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi). Ne consegue che il 7 diventerà la sufficienza piena?*

*Riflessione:*

- *per promuovere apprendimenti individualizzati, attività a piccolo gruppo e/o di recupero, sono necessarie risorse aggiuntive.*

### Articolo 3.6

La votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre, come il voto delle altre discipline, alla determinazione della **media complessiva dei voti in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma**. Da tale votazione complessiva è **escluso** l'insegnamento della **religione** cattolica, ai sensi dell'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296 nonché la disciplina relativa all'**educazione fisica**, ai sensi dell'art. 304 del medesimo Testo unico.

### Articoli 3.8- 3.9

La **valutazione del comportamento** dell'alunno oltre alle necessaria funzione sanzionatoria ha una importante valenza formativa, considera **atteggiamenti, correttezza e coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità di partecipazione alla vita della scuola** per l'intero arco temporale del periodo scolastico considerato. Può essere **riferita non necessariamente a singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni** disciplinari secondo le previsioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 21 novembre 2007 n. 235.

9. In ragione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, spetta alle istituzioni scolastiche, **nell'esercizio dell'autonomia didattica** di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, **individuare modalità e criteri per la valutazione degli alunni**. La predisposizione del **documento di valutazione** individuale dell'alunno avviene **nel rispetto delle norme** di cui al presente Regolamento, **adottando strumenti valutativi** che attengono alle discipline di insegnamento previste dai piani di studio nazionali e al comportamento dell'alunno e che utilizzano l'espressione della valutazione con voto in decimi, così come disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. **Altre discipline di insegnamento** o previste dal Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica, **eventualmente inserite** nel documento di valutazione dell'alunno, non concorrono alla valutazione complessiva di cui al comma 6 né all'ammissione alla classe successiva, esclusi i riferimenti a discipline individuate nella quota di istituto o della regione.

### *Nota tecnica:*

- *Norma già precedentemente in vigore per gli istituti superiori. Si riferisce essenzialmente alla media richiesta per borse di studio, dote di merito, ecc.*
- *A tale proposito il CNPI, esprimendo parere positivo di maggioranza, giudica una differenziazione inaccettabile l'esclusione di religione ed ed.fisica dal calcolo della "media valutativa".*

### *Riflessione:*

- *Necessità di descrivere il profilo dinamico del raggiungimento degli obiettivi formativi: tutto il vecchio "giudizio globale" viene sintetizzato con il voto del comportamento. Rimanendo alle scuole la predisposizione del documento di valutazione sembra possibile descrivere, nella IV pagina del documento, il raggiungimento degli obiettivi formativi, considerata come nota informativa:  
" NOTA INFORMATIVA SULLA RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI"*

### *Punto di forza casuale:*

- *"le istituzioni scolastiche individuano modalità e i criteri per la valutazione": potrebbe essere lo stimolo e/o il pretesto per una riflessione collegiale sulla valutazione*

### *Nota tecnica:*

- *Possibilità di riportare sul documento di valutazione altre discipline ( non concorrono alla valutazione complessiva);*

**Articolo**  
**7.1**

Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica

La **valutazione** dell'insegnamento della **religione** cattolica, ai sensi dell'articolo 309, comma 4, del Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene **espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante l'interesse dell'alunno e il profitto** che ne ritrae, **con conseguente esclusione del voto in decimi.**

**Articolo**  
**7.3**

Nello scrutinio finale, nel caso sia prevista una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, secondo quanto previsto dall'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana sottoscritta il 14 dicembre 1985, così come modificata dal Decreto Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202.

*Riflessione:*

- *la valutazione dell'insegnamento della religione rimane con giudizio ( art. 309 del T.U. 97/94); non venendo modificato nulla, rimane il giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo)*

*Criticità:*

- *con un "non sufficiente" in religione non si dovrà necessariamente bocciare. Con un 5 in "alternativa alla religione" ( il voto numerico va espresso) si boccia?*

*Riflessione:*

- *Non cambia nulla, normativa attualmente vigente*

a cura di Paolo Cosulich